

IL PRINCIPIO DI INERENZA “QUALITATIVA” E “QUANTITATIVA”: LA SINDACABILITA’ DEI COMPORAMENTI ANTIECONOMICI

a cura Gianfranco Ferranti

*[... per acquistare questo e-book](#)
[clicca QUI, poi sul “CARRELLO”.](#)
[Il prezzo è di 18 euro IVA compresa](#)*

INDICE

1. Il principio di inerenza “qualitativa” ai fini delle imposte sui redditi.....	1
2. Il principio di inerenza applicabile ai fini dell’IRAP.....	2
3. L’inerenza “quantitativa”.....	8
31 La circolare n. 18/E del 2010.....	8
32 Le sentenze della Cassazione del 25 febbraio 2010.....	9
3.3 Il sindacato della congruità dei componenti reddituali.....	10
34 La giurisprudenza della Cassazione sull’inerenza “quantitativa”.....	11
3.5 I presupposti per la sindacabilità della congruità dei componenti reddituali.....	16
4. La congruità dei valori delle transazioni tra società residenti appartenenti allo stesso gruppo.....	19
5. La congruità del corrispettivo della cessione d’azienda.....	23
6. La congruità dei compensi attribuiti agli amministratori di società	26
61 La deducibilità dei compensi da parte della società.....	27
62 La presunzione di percezione del compenso da parte dell’amministratore.....	28
7. L’inerenza “qualitativa” e “quantitativa” degli interessi passivi.....	31
8. L’inerenza delle spese di rappresentanza.....	35

1. Il principio di inerenza “qualitativa” ai fini delle imposte sui redditi

In dottrina è stato correttamente ritenuto che il principio di inerenza non avrebbe una espressa disciplina nel TUIR ma discenderebbe direttamente dal principio costituzionale di capacità contributiva e che la disposizione dell’art. 109, comma 5, si riferirebbe al solo profilo della coesistenza di proventi imponibili ed esenti. L’inerenza è, quindi, un “concetto pregiuridico, implicito nella stessa nozione di reddito, che per dirsi tale deve essere calcolato al netto dei costi necessari o utili alla sua produzione”.

www.commercialistatelematico.com

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La Corte di cassazione ha, invece, affermato, con riferimento alla deducibilità degli interessi passivi in sede di determinazione del reddito d'impresa, che il principio dell'inerenza sarebbe sancito dall'art. 109, comma 5, del TUIR, in base al quale le spese e i componenti negativi "diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi". Di recente, peraltro, la stessa Corte ⁴ ha affermato che la disposizione da ultimo richiamata non comporterebbe una generale deducibilità degli interessi passivi, dovendosi sempre dimostrare un "collegamento" tra reddito imprenditoriale e componente negativo detraibile che non può rivolgersi ad un reddito "ontologicamente" diverso perché estraneo alla stessa attività di impresa".

Al riguardo si ritiene, però, che la disposizione del detto art. 109, comma 5, del TUIR abbia esclusivamente la finalità di stabilire che, qualora concorrano a formare il reddito ricavi o altri proventi esenti, non sono deducibili i componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni da cui derivano i detti ricavi o proventi⁵. Il principio di inerenza si fonda, invece, direttamente sul principio costituzionale della capacità contributiva e riguarda sia i componenti negativi che quelli positivi di reddito.

In considerazione dei dubbi interpretativi sopra illustrati e della stessa giurisprudenza non costante della Corte di cassazione appare opportuno che intervenga un chiarimento normativo al riguardo.

2. Il principio di inerenza applicabile ai fini dell'IRAP

Nel sistema vigente al 31 dicembre 2007, la base imponibile IRAP è stata determinata, secondo la relazione illustrativa che accompagna la legge Finanziaria 2008, come una sorta di "copia" di quella dell'IRES. Il nuovo sistema, invece, segna uno "sganciamento" del tributo regionale dall'imposta sul reddito. Ciò è stato ottenuto eliminando dall'IRAP le variazioni fiscali e modificando la relativa base imponibile per avvicinarla maggiormente ai criteri adottati nella contabilità nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici.

Tale opera di "sganciamento" dell'IRAP dall'IRES avrebbe dovuto, sempre secondo la detta relazione illustrativa, oltre che semplificare le procedure di autoliquidazione e di accertamento del tributo, avere l'effetto di eliminare dai bilanci la rilevazione delle imposte differite IRAP. Tuttavia, il riferimento al bilancio e ai principi contabili non avrà probabilmente come conseguenza l'eliminazione del contenzioso tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti, ma uno spostamento delle problematiche interpretative dalle norme fiscali a quelle attinenti la redazione del bilancio. Per quanto attiene alle imposte anticipate è da

ritenere che le stesse si ridurranno in entità, ma è molto dubbio che possano effettivamente essere eliminate con riferimento all'IRAP.

Tale riforma ha privato la disciplina dell'IRAP di alcuni principi fondamentali che regolano il reddito d'impresa, quale quello dell'inerenza.

Ci si è, quindi, chiesto se tale principio potesse comunque considerarsi "immanente" nella detta disciplina, analogamente a quanto ritenuto dalla migliore dottrina per quella del reddito d'impresa.

Nel D. Lgs. n. 446 del 1997 è soltanto inserita, nell'art. 5, comma 4, la previsione secondo la quale concorrono alla formazione della base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico escluse dall'IRAP, se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. Accanto a tale principio vi è, poi, quello della cosiddetta "correlazione inversa", non più disciplinato normativamente ma ancora accolto dalle stesse istruzioni ai modelli di dichiarazione, secondo cui non vanno tassate (o dedotte) le insussistenze e le sopravvenienze attive (o passive) relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP.

.....
Gianfranco Ferranti
31 Maggio 2010

[... per acquistare questo e-book](#)
[clicca QUI, poi sul "CARRELLO".](#)
[Il prezzo è di 18 euro IVA compresa](#)